



STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal il Comune di Bra, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 in data 28/09/2005 la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE” – di seguito denominata Consulta, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Bra.

Art. 2 – Finalità e Attribuzioni

1. La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione e di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili; stimola e incoraggia i giovani ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina.
2. La Consulta attende alle finalità indicate:
 - a) Fornendo pareri non obbligatori né vincolanti - sugli atti dell'Amministrazione comunale che riguardano tematiche di interesse giovanile;
 - b) Elaborando documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche di interesse giovanile, tramite le quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
 - c) Promuovendo dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche di interesse giovanile;
 - d) Favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili anche non formali e le istituzioni locali;
 - e) Promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti sul territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con gli organi di rappresentanza giovanili nazionali ed internazionali;

f) Impegnandosi a elaborare progetti di intervento per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e il relativo finanziamento, sulla base del fondo stanziato annualmente dall'Amministrazione Comunale ed inserito in apposito Capitolo di spesa PEG.

3. Le funzioni amministrative verranno svolte da un Ufficio della Ripartizione competente per materia.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- b) il Direttivo, quale organo esecutivo e il suo Presidente;
- c) eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi, disciplinate dall'art. 5 lett. c.

Art. 4 – Gratuità di partecipazione

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, alcun compenso.

Art. 5 - L'Assemblea

a) Funzioni

L'Assemblea ha compiti programmatori, d'indirizzo e di impulso alla progettualità e alle deliberazioni dell'Assemblea stessa;

b) Composizione

Fanno parte dell'Assemblea tutti i giovani di età compresa fra i quattordici e il compimento dei trenta anni residenti a Bra, o se non residenti, frequentanti o aventi frequentato un corso di studi in un Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado o Universitario di Bra, o quali iscritti ad Associazioni sportive, culturali o di volontariato aventi sede legale a Bra, che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo da consegnare all'Ufficio comunale allo scopo individuato dall'Amministrazione Comunale e inseriti nel registro degli appartenenti alla Consulta.

Il registro è tenuto ed aggiornato dell'ufficio di cui al comma precedente prima di ogni riunione dell'Assemblea secondo modalità informatiche stabilite dal direttivo.

L'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Bra, l'eventuale Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e il funzionario responsabile del servizio possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Hanno diritto di parola solo se autorizzati dal Presidente di seduta.

I membri dell'Assemblea restano in carica fino al raggiungimento dei trenta (30) anni, salvo rinuncia o per assenza ingiustificata a più di tre sedute dell'Assemblea consecutive.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

c) Commissioni/Gruppi di Lavoro

Considerata la molteplicità di materie trattate ed affrontate, l'Assemblea può formare dei Gruppi di lavoro interni su temi specifici. Tali gruppi possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle necessità e si riuniscono separatamente; relazionano sul lavoro fatto di fronte all'Assemblea.

Art. 6 – Il Direttivo/Organo rappresentativo

a) Composizione

Il Direttivo è composto da:

1. Il Presidente/rappresentante della Consulta eletto in base a quanto previsto dall'art. 7;
2. L'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Bra e l'eventuale Consigliere delegato alle Politiche Giovanili senza diritto di voto;
3. Il Vicepresidente, il quale funge da sostituto in caso di assenza o dimissioni del Presidente;
4. Tre componenti eletti su candidature se votati (a votazione palese) dalla maggioranza dei membri presenti all'Assemblea designata alle elezioni: i tre componenti si divideranno i vari compiti e incarichi al loro interno;
5. Il Segretario nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo.

Il Direttivo potrà essere coadiuvato da un professionista esterno designato dalla Giunta Comunale con comprovate competenze professionali nell'ambito delle Politiche Giovanili.

b) Competenze

1. Partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea;
2. Dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio comunale e la Giunta comunale;
4. Darsi un'autoregolamentazione interna per le proprie sedute ed attività come organo della consulta.

c) Decadenza

I componenti del Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate a riunioni del direttivo formalmente convocate.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Direttivo, subentrerà alla carica il primo degli esclusi.

La qualità di componente del Direttivo cessa per: compimento del trentesimo anno di età, dimissioni dalla data della loro presentazione o per sfiducia votata dai due terzi dei componenti dell'Assemblea.

d) Durata

Il direttivo rimane in carica per 2 anni.

I membri della Consulta non possono fare parte del Direttivo per più di due mandati consecutivi.

Art. 7 – Il Presidente/Il Vice Presidente/Il Segretario

Il Presidente della Consulta ricopre un ruolo di sola rappresentanza ed è portavoce del Direttivo e della Consulta.

a) Modalità di elezione

Il Presidente e Vice-Presidente vengono eletti dall'Assemblea a rotazione annuale tra i componenti del Direttivo in carica.

b) Competenze

Il Presidente:

- Assume la rappresentanza formale della Consulta;
- Convoca e presiede l'Assemblea;
- Convoca e presiede il Direttivo;
- Aggiorna l'Assemblea sulle spese sostenute dalla Consulta;
- In sua assenza prende le sue funzioni il Vicepresidente o un membro del Direttivo delegato dai presenti.

Il Vice Presidente funge da sostituto in caso di assenza o dimissioni del Presidente.

Il Segretario verbalizza le sedute dell'Assemblea e tiene traccia degli impegni della Consulta.

c) Durata

La carica di Presidente della Consulta ha durata annuale. Il Presidente non può essere rieletto fino al termine del turno di rotazione, se non per eventuale rinuncia all'elezione o decadenza da parte dei restanti componenti del direttivo.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

- a) Il Presidente si impegna a convocare l'Assemblea almeno tre volte all'anno;
- b) Al di fuori di tale programmazione, la convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente su richiesta di almeno tre componenti del Direttivo;
- c) Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea, il Presidente del Direttivo, il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, almeno un terzo dei componenti della Consulta stessa;
- d) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni;
- e) I Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di parola se non autorizzati dal Presidente di seduta e, in ogni caso, senza il diritto di voto;
- f) La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata da parte dal Presidente ai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa;
- g) La convocazione in via straordinaria è consentita tramite avviso telefonico, con almeno 24 ore di anticipo, per soli motivi di estrema urgenza.

Art. 9 – Prima riunione

Il Sindaco o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili convocano la prima riunione dell'Assemblea della Consulta e la presiedono fino all'elezione del Presidente di seduta.

Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

- a) La riunione in prima convocazione di ogni seduta dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 11 – Sede

- a) Consulta

La sede della consulta è l'Ufficio Politiche Giovanili o altro sito assegnato dal Comune.

In tale sede si tengono le riunioni del Direttivo e dell'Assemblea della Consulta.

L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente Organo comunale.

Se necessario, periodicamente, può avvalersi delle strutture logistiche disponibili e individuate per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, pc e collegamento online).

b) Direttivo

Il Direttivo ha sede presso gli Uffici della competente Ripartizione del Comune di Bra.

Il Direttivo può avvalersi delle strutture logistiche disponibili e individuate per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, pc e collegamento online).

Art. 12 – Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 13 – Regolamento

La Consulta può regolarmente la propria attività nei limiti del presente Statuto e dello Statuto Comunale, con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 14 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente atto citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.